



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(in vigore dal 1/1/2008)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/3/2008, n.24

TITOLO I = DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Art. 3 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

Art. 4 Soggetti passivi

TITOLO II = BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 5 Base imponibile

Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta

TITOLO III = RIDUZIONI, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 8 Detrazioni e riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad
abitazione principale

Art. 9 Esenzioni

TITOLO IV = DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 10 Dichiarazioni

Art. 11 Versamenti

TITOLO V = CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 12 Gestione del servizio di accertamento e riscossione

Art. 13 Funzionario responsabile

Art. 14 Attività di controllo e potenziamenti

Art. 15 Accertamento

Art. 16 Rimborsi

TITOLO VI = SANZIONI ED INTERESSI

Art. 17 Sanzioni

Art. 18 Interessi

TITOLO VII = DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Norme di rinvio

Art. 20 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) nel Comune di Fiesole.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:
 - a) Fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) Area Fabbricabile : si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni utilizzabili a scopo edificatorio qualora:
 - siano posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti negli appositi elenchi I.N.P.S. e nella Sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 14.12.1999, n.558;
 - persista sui medesimi l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
 - il valore complessivo dei terreni, posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, non ecceda Euro 25.822,84.
 - c) Terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

TITOLO II

BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 5 BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art.5 del D.Lgs. n. 504/92. Non si considerano produttivi di reddito e, pertanto, sono privi di valore catastale, i fabbricati rurali di cui all'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1994, n. 133.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.
4. Al fine di limitare l'attività di accertamento e l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili con provvedimento della Giunta Comunale.
5. Non si fa luogo ad accertamento del maggior valore qualora il soggetto passivo ha versato un'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente, né compete alcun rimborso nel caso in cui sia stata versata l'imposta in base ad un valore dichiarato superiore.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05/08/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92 ed in conformità ai valori determinati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 1.
3. Per poter fruire dell'eventuale aliquota ridotta, esclusa quella prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui al comma 2 del successivo art. 8, e/o di eventuale aliquota agevolata, il Comune potrà richiedere la certificazione dei requisiti previsti, stabilendone le modalità con la deliberazione di cui al precedente comma 1,

fermo restando che, comunque, l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei requisiti previsti medesimi.

TITOLO III RIDUZIONI, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 7 RIDUZIONI D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31, lettera a) e b) della legge 5/8/1978, n.457, di fabbricati o unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) o strutture verticali (muri interni o perimetrali), con gravi lesioni che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari in cui sono in corso interventi edilizi per cause diverse da quelle indicate al precedente comma 2. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento ad impianti di erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, acquedotto, fognature, telefono.
4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione d'imposta potrà essere applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del proprietario;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
6. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere allegate alla dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
7. In occasione degli interventi edilizi effettuati ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L.05/08/1978, n. 457, la riduzione di cui al comma 1 non si applica, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio dei relativi lavori. Da tale data, il presupposto dell'imposta è costituito dall'area utilizzata a scopo edificatorio.

ART. 8
DETRAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA PER UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come tale definite e considerate ai successivi commi 2 e 3, l'importo della detrazione dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, è elevato a Euro 258,23 dall'anno d'imposta 2008 ai soggetti passivi di seguito specificati :
 - a) pensionati o coniugati con soggetto pensionato, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel Comune di Fiesole;
 - essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
 - che il reddito complessivo lordo, escluso il reddito dei fabbricati derivante dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze, del loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, prodotto nell'anno d'imposta precedente, non sia stato superiore a:
 - Euro 11.362,05 se il nucleo è composto da un solo componente;
 - Euro 14.460,79 se il nucleo è composto da due componenti;
 - Euro 17.559,53 se il nucleo è composto da tre o più componenti.
 - b) proprietari di immobili che abbiano provveduto all'istallazione ed attivazione di sistemi fotovoltaici con potenza di almeno 2 KWp nell'abitazione principale.
Per poter fruire della maggiore detrazione anzidetta, i soggetti interessati devono presentare, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta dovuta, apposita domanda contenente dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in tutte le condizioni prima indicate, rispettivamente ai punti a) e b). La predetta domanda potrà essere presentata al Comune direttamente oppure spedita tramite raccomandata semplice. L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, ancorché distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purchè costituenti pertinenze dell'abitazione predetta.
3. Si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - e) l'unità immobiliare, costituente ex casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non assegnatario, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile, destinato ad abitazione, situato nel comune. Per tale unità immobiliare l'imposta dovuta sarà determinata applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8,

commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n.504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

4. Si considerano, inoltre, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta per queste prevista, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo o secondo grado oppure in linea collaterale di secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che quindi risultino ivi iscritti anagraficamente.

ART. 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92.
2. L'imposta non si applica, inoltre, per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di cui all'art. 4 del presente regolamento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO IV DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

ART. 10 DICHIARAZIONI

1. I soggetti di cui all'art.4 hanno l'obbligo di presentare, su apposito modulo, la dichiarazione inerente agli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9 e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463, inerenti :
 - a) alla registrazione di atti relativi ai diritti sugli immobili;
 - b) alla trascrizione;
 - c) all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari;
 - d) alla voltura catastale.Restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le modificazioni intervenute nelle forme sopra indicate, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui é attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

ART. 11 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari per il versamento dell'imposta, di cui al comma 1, possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi, interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per il maggior numero di giorni.
4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante utilizzazione dell'apposito bollettino di c/c postale, intestato al Concessionario del Servizio Riscossione I.C.I.;
 - b) mediante Modello F24 (Modello di pagamento unificato).
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma complessivamente versata corrisponda all'imposta totale dovuta relativa alla contitolarità e fermo restando, in caso di insufficiente o tardivo versamento, che i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, sono emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera Euro 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a Euro 2,07. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO V
CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 12
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) di cui al comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 13
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Funzionario responsabile, di tutta l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, è il Responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti e dispone i rimborsi.
2. Il Responsabile, di cui al comma 1, può demandare ad altri dipendenti della propria struttura organizzativa l'espletamento di singoli procedimenti.
3. Nel caso sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs n° 446/97, l'accertamento e la riscossione dell'imposta, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 14
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E POTENZIAMENTI

1. Alla Giunta Comunale è attribuito:
 - a) il compito di fissare annualmente gli indirizzi e le attività di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili;
 - b) di verificare e potenziare l'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
 - c) di fissare una percentuale del gettito dell'imposta da destinarsi al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23/12/1996, n. 662.
2. Nel caso di gestione diretta dell'attività di controllo e del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta, una percentuale del gettito complessivo dell'imposta è destinata a compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi del Comune, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e locale; la misura percentuale, le modalità ed i termini di attribuzione dei compensi predetti, sono definiti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di cui al comma 1 contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3 devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 17, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni.

ART. 16 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende quale giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
2. Per le aree successivamente divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 5 anni, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :
 - a) che il vincolo perduri per almeno tre anni;
 - b) che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - c) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincoli di inedificabilità sulle aree interessate;
 - d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
3. La domanda di rimborso di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincoli di inedificabilità.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 3. Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori od uguali ad Euro 2,07 (due/07).

TITOLO VI SANZIONI ED INTERESSI

ART. 17 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,65 (cinquantuno/65).
2. Se la dichiarazione è infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 (cinquantuno/65) ad Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23).
4. Nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/97.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. Ai casi contemplati nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le riduzioni previste nell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/97, nonché la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 473/97.

ART. 18 INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano gli interessi legali vigenti, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili ovvero, per il rimborso al contribuente, dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1/01/2008, per effetto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n.448.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento già vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/12/1998, n.120, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 28/02/2000, n.29, del 11/12/2000, n.114, del 17/12/2001, n.75, del 16/12/2002, n.90 e del 06/03/2008, n.10.

